

080063300705		
PROCURA GENERALE REPUBBLICA REGGIO CALABRIA		
1588	INT.	12/12/2023
L'OR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
10		
Fascicolo	Sottofascicolo	
101/23	ARFUSO	



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

Via Monsignor Ferro (già Via Cimino) n. 2 – 89127

REGGIO CALABRIA

pg.reggiocalabria@giustizia.it - mariacarla.arfuso@giustizia.it
prot.pg.reggiocalabria@giustiziacerit.it

Capitolo 7211.2
SIGEG 14851/2023

DECISIONE DI CONTRARRE

ex art. 17 ss. D.L.vo 36/2023

Acquisto n. 1 TOGA ROSSA per cerimonia Procuratore Generale + Accessori + Tocco

IL PROCURATORE GENERALE

Rilevato che:

-è necessario procedere all'acquisto di una Toga da cerimonia per il Procuratore Generale, con relativi accessori, nonché del tocco in velluto nero, in prossimità dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2024;

-si è pertanto proceduto ad acquisire dei preventivi da diverse aziende del settore operanti sul Me.Pa.;

-sono pervenuti solo 3 preventivi, atteso che una delle aziende interpellate ha comunicato di non trattare l'articolo in questione mentre l'altra di non essere ancora abilitata sul Me.Pa. e di non avere chiare le caratteristiche del prodotto richiesto;

-dei tre preventivi pervenuti l'unico adeguato, in quanto ha comunicato i dati esatti circa il tessuto ed i colori di toga e tocco, è quello inoltrato dalla Sartoria Scalella – Antica Sartoria Forum S.r.l.s. di Roma, P.I. 12780271008, per l'importo di euro 1.550,00 + I.V.A. in relazione alla fornitura di:

Toga in velluto rosso con batalo orlato di pelliccia ecologica, cordoni oro tipo lusso, pettorina in cotone a balze e tocco in velluto nero.

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici ed in particolare le norme di seguito indicate:

- art.17, comma 1, che prevede l'obbligo per la stazione appaltante e l'ente concedente di adottare - con apposito atto - la **decisione di contrarre**, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici;



- art.15, comma 1, che prevede l'obbligo per la stazione appaltante di nominare, nell'interesse proprio o di altre amministrazioni, un **Responsabile Unico del Progetto (RUP)** per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice, nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto;

- art.15, comma 3, che prevede l'obbligo per la stazione appaltante di indicare il nominativo del RUP nel bando o nell'avviso di indizione della gara o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto;

- art.15, comma 5, che prevede che il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi;

- art.49, comma 1, che prevede l'obbligo per la stazione appaltante di affidare i contratti aventi per oggetto servizi e forniture - di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea (€ 140.000) - nel rispetto del principio di rotazione;

- art.49, comma 2, che prevede il divieto per la stazione appaltante dell'affidamento o dell'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente, nel caso in cui 2 consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico oppure nello stesso settore di servizi;

- art.50, comma 6, che prevede la possibilità per la stazione appaltante, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, di procedere all'esecuzione anticipata del contratto (senza la necessità di soddisfare i requisiti di urgenza);

- art.50, comma 7, che prevede la possibilità per la stazione appaltante di sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per le forniture ed i servizi dal RUP o dal DEC (se nominato). Tale certificato deve essere emesso non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto;

- art.53, comma 1, che prevede la possibilità per la stazione appaltante di richiedere la garanzia provvisoria solo nelle procedure negoziate (art.50, comma 1, lett. c – d – e) quando ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino le richieste, da indicare nella decisione di contrarre, nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. Quando richiesta, la garanzia definitiva non può superare l'1% dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto;

- art.53, comma 4, che prevede la facoltà della stazione appaltante di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie, in casi debitamente motivati. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale;

Inoltre, in relazione al vigente Codice dei Contratti Pubblici, si ritiene opportuno richiamare integralmente i seguenti articoli:

Art. 17 del D.L.vo n. 36/2023, relativo alle fasi delle procedure di affidamento e secondo cui:

1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell'allegato I.3. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.3 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.

400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

4. Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l'ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine.

5. L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

7. Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18.

8. Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.

9. L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

10. La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante o dell'ente concedente, da esercitarsi da parte del dirigente competente.

Art. 18 del D.L.vo n. 36/2023, relativo al contratto ed alla relativa stipula e secondo cui:

1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

2. Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione:

a) per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 55, comma 2;
b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire;
c) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

3. Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:

a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con

decisione definitiva;

b) di appalti basati su un accordo quadro;

c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;

d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'articolo 55, comma 2.

4. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

5. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante o dell'ente concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

6. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

7. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

8. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

9. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.

10. Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Art. 29 del D.L.vo 36/2023, relativo alle regole applicabili alle comunicazioni e secondo cui:

1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Art. 49, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che "è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro";

Art. 117 co. 14 del D.L.vo 36/2023, secondo cui:

Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di

produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.

Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi:

- artt.4, 5 e 6 riguardanti l'unità organizzativa responsabile del procedimento e compiti del relativo RUP;

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n.2440 - Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, modificato nel testo dalla L. 31 dicembre 2009, n.196 e dalla L. 7 aprile 2011, n.39;

Visto il R.D. 23 maggio 1924, n.827 - Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato *ss.mm.ii.* ed in particolare :

- art. 54, secondo cui l'Amministrazione procedente ha la facoltà di non richiedere una cauzione, a garanzia dell'esecuzione di forniture e lavori, subordinando l'esonero da detta cauzione ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione;

Visto l'art. 26, comma 3 e 3-bis della L. 488/1999 in materia di acquisto di beni e servizi;

Visto l'art. 1, commi 449-450, della L. 296/2006, nonché il D.L. 52/2012 così come convertito con L. 94/2012, che rendono obbligatorio per le amministrazioni statali centrali e periferiche il ricorso alle convenzioni o accordi quadro stipulati da Consip S.p.a. e agli strumenti messi a disposizione dal Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

Vista la L. 24 dicembre 2007, n.244 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):

- art.2, comma 573, che prevede che la stazione appaltante può ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle Convenzioni stipulate dalla CONSIP SPA, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza;

Vista la L. 27 dicembre 2006, n.296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

- art.1, comma 449, che prevede l'obbligo per le Amministrazioni statali centrali e periferiche di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro;

- art.1, comma 450, che prevede l'obbligo per le Amministrazioni statali centrali e periferiche per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario (€ 140.000) di fare ricorso al MePA;

Vista la legge 28/12/2015 N. 208 comma 512 (Cosiddetta Legge di Stabilità) nel quale si segnala che le PP.AA., al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività provvedano ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori;

Vista la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste per le PA l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);

Vista la L. 13 agosto 2010, n.136 – Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (così come modificata dalla L. n.217/2010):

• art.3, comma 1, che prevede l'obbligo per gli appaltatori di utilizzare c/c (bancari o postali) dedicati alle commesse pubbliche dove registrare i relativi movimenti finanziari,

Visti i Regolamenti pubblicati sulla GUCE L. 398 del 11 novembre 2021 e segnatamente:

Regolamento delegato (UE) 2021/1950 della Commissione, del 10 novembre 2021 (settori della difesa e della sicurezza), che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori.

Regolamento delegato (UE) 2021/1951 della Commissione, del 10 novembre 2021 (concessioni), che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni.

Regolamento delegato (UE) 2021/1952 della Commissione, del 10 novembre 2021 (settori ordinari), che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione.

Regolamento delegato (UE) 2021/1953 della Commissione, del 10 novembre 2021 (settori speciali), che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione.

Preso atto che, a seguito dei suindicati Regolamenti, le soglie di rilevanza europea relative ai **SETTORI ORDINARI** sono quelle di seguito riportate:

euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, la soglia si applica soltanto agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;

euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; la soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;

preso atto che occorre procedere con urgenza all'acquisto della toga da cerimonia in esordio indicata, con tocco ed accessori, la cui spesa deve essere imputata al capitolo 7211.2;

visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed in particolare il comma 1 dell'art. 17, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre **individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;**

tenuto conto che il materiale in questione è reperibile sul MePA, mediante avvio di una RdO APERTA e rivolta agli operatori economici presenti nel settore di riferimento;

considerato che:

- oggetto della RdO sono beni aventi caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, e che pertanto può essere utilizzato il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023;

- i costi degli oneri di sicurezza per i rischi di natura interferenziale sono pari a zero, trattandosi di attività di mera fornitura (cfr art. 26 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3/2008).

visto l'art. 50 del vigente Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 36/2023;

preso atto che la Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie, con Provvedimento prot. n. 0259393.U del 5 dicembre 2023 ha autorizzato la spesa *de qua*, disponendone l'imputazione al capitolo 7211.2:

DISPONE

Procedersi all'acquisto oggetto del presente provvedimento tramite affidamento diretto, con Trattativa diretta su Me.Pa., alla:

Sartoria Scaella – Antica Sartoria Forum S.r.l.s. di Roma, P.I. 12780271008, per l'importo di euro 1.550,00 + I.V.A. in relazione alla fornitura di:

Toga in velluto rosso con batalo orlato di pelliccia ecologica, cordoni oro tipo lusso, pettorina in cotone a balze e tocco in velluto nero.

Dati per l'emissione della fattura:

Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria Via Monsignore Giovanni Ferro (già via Cimino) n. 2 – 89127 Reggio Calabria

Codice Fiscale: 80006930806

C.U.I. PA: RQ82FE

Trattamento dei dati personali

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 ai fini della partecipazione alla procedura negoziata

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti ivi correlati.

La Procura Generale di Reggio Calabria tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, la Procura Generale di Reggio Calabria informa di quanto segue: Il Titolare del trattamento dei dati è la Procura Generale di Reggio Calabria (S.A.) con sede in Reggio Calabria, via Monsignor Giovanni Ferro (già Via Cimino) n. 2;

•i dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità: partecipazione alla procedura negoziata, in ottemperanza alle disposizioni vigenti;

- i dati forniti dall'affidatario verranno acquisiti ai fini degli adempimenti relativi alla stipulazione e all'esecuzione del contratto;
- il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato;
- il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto richiesto dalle norme vigenti in materia di procedure di gara, e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare il mancato affidamento del contratto;
- i dati potranno essere comunicati al altre Amministrazioni pubbliche nonché ad altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara, secondo le norme vigenti;
- il Responsabile del trattamento è la dott.ssa Maria Carla Arfuso;
- possono essere esercitati i diritti nei confronti del Titolare o del Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003 ss.mm.ii..

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti (art. 7 del d.lgs. 196/2003 ss.mm.ii.)

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- dell'origine dei dati personali;
- delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato;
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato ha diritto di ottenere:
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o in blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l'attestazione che le operazioni di cui ai punti precedenti sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

Dati oggetto del trattamento

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione.

Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art.9 par.1 GDPR.

I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della *verifica dell'assenza di cause di esclusione* ex artt. 94 e 95 D. Lgs. n. 36/2023, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D. Lgs. n. 50/2016) e al D.P.R. n. 445/2000.

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

-necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);

-necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;

-necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).

L'interessato può esercitare i diritti previsti dal regolamento UE 679/2016, precisamente:

diritto di accesso ai dati personali (art. 15 GDPR)

diritto alla rettifica (art. 16 GDPR)

diritto di limitazione di trattamento (art. 18 GDPR)

diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR)

diritto di opposizione (art. 21 GDPR)

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec della Procura Generale, indicando il diritto di cui intende avvalersi, per quale finalità sa o si suppone che i suoi dati siano stati raccolti dalla Procura Generale e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella pec intestata all'interessato, un proprio documento di identità.

Reclamo all'autorità di controllo

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy utilizzando la modulistica disponibile sul sito del Garante: www.garanteprivacy.it

I dati personali sono conferiti dall'interessato. La Procura Generale può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto;

Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l'adempimento degli obblighi normativi gravanti sulla Procura Generale.

Inesistenza di un processo decisionale automatizzato

La Procura Generale non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

1. ai soggetti Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata dell'Ente Appaltante.
2. al Tesoriere della Procura Generale per l'accredito dei corrispettivi spettanti all'appaltatore;
3. all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 ss.mm.ii. per i contratti di appalto;
4. alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
5. all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
6. ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I soggetti indicati da sub 2) a sub 7) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR.

La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web della Procura Generale e del Ministero della Giustizia nella sezione "Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

La Procura Generale conserverà i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti. I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

1. durata del rapporto contrattuale;
2. obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
3. necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti dell' Ente;
4. previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

Con riferimento all'appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale.

I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ravvisi la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti dell' Ente; in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al perseguimento di tale finalità.

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., a pena di nullità assoluta del contratto.

L'appaltatore si obbliga a utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia "attivi" da parte dell'Ente che "passivi" verso gli eventuali Operatori della filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., "dedicati" - anche in via non esclusiva - alle commesse pubbliche. L'appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone "delegate" ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal Rappresentante Legale dell'appaltatore entro giorni 7 (sette), decorrenti dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro giorni 7 (sette) dal verificarsi delle stesse.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero, degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Ente e dagli altri soggetti, di cui al precedente comma 1, il codice identificativo gara (C.I.G.).

Pagamento e fatturazione

Il pagamento è subordinato alla verificata regolarità della fornitura ed avverrà a seguito emissione di regolare fattura.

Secondo quanto previsto dal D.L.vo n. 192/2012 *ss.mm.ii.*, il pagamento dei corrispettivi è fissato a 60 (sessanta) giorni data ricezione fattura, mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell'aggiudicatario, sul conto corrente segnalato secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 *ss.mm.ii.* e con assunzione, da parte del prefato aggiudicatario, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

In caso di fattura irregolare e/o di riscontro di *inadempimento agli obblighi ex lege e/o ex contractu*, la decorrenza del termine di pagamento sarà da individuare nel giorno di avvenuto adempimento ai suindicati obblighi da parte del fornitore.

Il contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della tabella di cui all'allegato 1.4 richiamato dall'art. 18 comma 10 del D.L.vo 36/2023;

Visto il Parere reso dal Presidente ANAC nell'ambito della procedura identificata Fasc. Anac n. 3541/2023 (URCP 58/2023) che ha stabilito l'applicabilità dell'articolo 117, comma 14, del decreto legislativo n.36 del 2023 anche ai contratti di importo inferiore alle soglie europee (c.d. sotto-soglia) nonché la possibilità che la richiesta del miglioramento del prezzo possa costituire una tra le motivazioni che possono giustificare la mancata richiesta della garanzia definitiva in applicazione dell'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'Amministrazione si avvale della facoltà di non richiedere una garanzia, subordinando detto esonero ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione; in tale ipotesi dovrà essere applicato lo sconto dell'1%, in luogo della cauzione, sull'importo imponibile ex art. 54, comma 8, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 ss.mm.ii.(Regolamento di contabilità generale dello Stato).

Visto l'art. 15 co. 5 del D.L.vo 36/2023

NOMINA

Responsabile Unico del Progetto, in relazione alla presente decisione di contrarre, la dottoressa Maria Carla Arfuso, Funzionario Giudiziario in servizio presso questa Procura Generale, rammentando l'obbligo di :

- svolgere tutte le attività indicate nell'allegato I.2 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36;
- assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dall'art.3 della L. 13 agosto 2010, n.136 secondo le disposizioni interpretative ed attuative previste dall'art.6 della L. 17 dicembre 2010, n.217 (di conversione del DL n.187/2010);
- rendere al dirigente preposto all'Ufficio Giudiziario, entro 10 giorni dalla nomina, *Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse*, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, attestante l'assenza di conflitti di interesse di cui all'art.16 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36, compilando l'apposito modello reperibile su SIGEG (nella home page di SIGEG è impostato avviso agli utenti con le indicazioni necessarie per recuperare il modello di dichiarazione).

La dichiarazione suindicata, sottoscritta e protocollata, dovrà essere inserita nella sezione *Trasparenza-Dati del contratto* del SIGEG (già implementata per tale funzione) nella quale sono riportati i dati del RUP;

MANDA

- al R.U.P. per gli adempimenti relativi all'espletamento della procedura amministrativa in oggetto indicata;
- alla Segreteria Generale in sede, ai fini della pubblicazione della presente decisione di contrarre, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 36/2023, la pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", al fine di garantire gli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013.
- all' Ufficio Ragioneria in sede per quanto di competenza.

Reggio Calabria, li 12 dicembre 2023

Il Procuratore Generale
dott. Gerardo Dominijanni

